

ALLEGATO C

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

Il **Comune di Novate Milanese** (C.F. e P.IVA 02032910156), con sede legale in Novate Milanese, Viale Vittorio Veneto n. 18, rappresentato nel presente atto dal/dalla Dott./Dott.ssa [Nome e Cognome], nato/a a [Luogo] il [Data], C.F. [Codice Fiscale], il/la quale interviene non in proprio ma in qualità di [Ruolo/Qualifica, es. Dirigente del Settore...], domiciliato/a per la carica presso la sede comunale, autorizzato alla firma del presente atto in forza di [indicare atto di delega o decreto di nomina] (di seguito denominato per brevità **"Sponsee"** o **"Sponee"**);

E

Il/La Sig./Sig.ra [Nome e Cognome], nato/a a [Luogo] il [Data], C.F. [Codice Fiscale], residente a [Comune] in Via/Piazza [Indirizzo] n. [Numero],

[Opzione A - Se persona fisica] che agisce in nome e per conto proprio,

[Opzione B - Se ditta individuale o società] che interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante della società/ditta [Ragione Sociale], con sede legale in [Comune], Via/Piazza [Indirizzo] n. [Numero], C.F. e P.IVA [Inserire Numero],

(di seguito denominato per brevità **"Sponsor"**).

Lo Sponsee e lo Sponsor sono di seguito denominati singolarmente come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti".

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 27/12/2006 è stato approvato il vigente "Regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni";
- In data [Inserire Data] lo Sponsee ha pubblicato un Avviso Pubblico finalizzato alla ricerca di sponsorizzazioni per la realizzazione dei progetti ed eventi culturali e territoriali dell'anno 2026;
- Lo Sponsor ha presentato formale proposta di adesione al sopra citato Avviso Pubblico, corredata dall'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- L'Amministrazione Comunale, previa verifica della documentazione presentata dal candidato Sponsor ai sensi dell'art. 3 del citato Regolamento, ha valutato positivamente la proposta e la compatibilità dello Sponsor con le finalità istituzionali dell'Ente;
- Le Parti intendono formalizzare i reciproci rapporti mediante la stipulazione del presente contratto in forma di scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso.

ALTRESI' PREMESSO CHE:

- L'art. 43, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede che, al fine di favorire l'innovazione organizzativa, realizzare economie di gestione e migliorare la qualità dei servizi, le Pubbliche Amministrazioni possano stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro; [\[1\]](#)
- Lo Sponsee intende perseguire la realizzazione di iniziative promozionali, culturali e di animazione territoriale a beneficio della cittadinanza, favorendo il coinvolgimento attivo del tessuto economico locale;
- Resta in capo allo Sponsee l'esclusiva responsabilità di tutti gli adempimenti organizzativi, logistici e amministrativi connessi all'esecuzione delle manifestazioni in oggetto;
- Lo Sponsor ha un preciso interesse a promuovere il proprio nome, marchio, immagine e attività commerciale associandoli alle iniziative pubbliche programmate dallo Sponsee per l'anno 2026.

TUTTO CIÒ PREMESSO, QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI PROMOZIONE

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, lo Sponsor si impegna a sostenere le iniziative di promozione del territorio organizzate dallo Sponsee nel corso dell'anno 2026.
2. A fronte del predetto impegno, lo Sponsor acquisisce il diritto di promuovere la propria immagine, il proprio nome, marchio e attività con le seguenti modalità:
 - **Inserimento del logo:** veicolazione del proprio logo, marchio o ragione sociale all'interno degli spazi e secondo le modalità preventivamente concordate con lo Sponsee, in misura proporzionale al valore economico della sponsorizzazione;
 - **Campagne di comunicazione:** citazione del logo, marchio o ragione sociale nei materiali informativi e pubblicitari connessi alle iniziative (quali conferenze stampa, manifesti, opuscoli, inserzioni su testate giornalistiche, emittenti radiofoniche e canali web/social istituzionali);
 - **Status di sponsor:** facoltà di utilizzare la qualifica ufficiale di sponsor dello Sponsee nelle proprie campagne di comunicazione esterne, previo formale assenso scritto da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2 - DURATA E RISOLUZIONE

1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e mantiene validità fino alla conclusione dell'ultimo evento programmato per l'anno 2026, e comunque fino al completo soddisfacimento di tutte le obbligazioni assunte dalle Parti.
2. È esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito o proroga automatica del rapporto.

3. Il presente contratto si intenderà definitivamente risolto alla scadenza del termine di cui al comma 1, fatto salvo il recesso o la risoluzione anticipata per inadempimento secondo le norme di legge e del presente accordo.

Art. 3 - OBBLIGHI DELLO SPONSEE

1. Lo Sponsee si impegna a inserire il logo e i materiali grafici forniti dallo Sponsor nei supporti comunicativi e divulgativi delle manifestazioni, in conformità a quanto stabilito dall'Art. 2.
2. Lo Sponsee si impegna, altresì, a favorire la partecipazione dello Sponsor alle manifestazioni mediante la concessione di uno spazio espositivo dedicato all'allestimento di un proprio stand, ove previsto dal programma dell'evento e compatibilmente con le esigenze logistiche e di sicurezza.
3. Qualora all'atto della firma del presente contratto lo Sponsor non fornisca le indicazioni grafiche e le modalità specifiche con cui intende promuovere la propria immagine, lo Sponsee sarà sollevato da ogni obbligo pubblicitario e promozionale, senza che ciò dia diritto a riduzioni del corrispettivo dovuto dallo Sponsor.

Art. 4 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Opzione 1: Sponsorizzazione Economica:

- Lo Sponsor si impegna a corrispondere allo Sponsee la somma complessiva di € [Importo] oltre IVA al 22%, per un totale lordo di € [Importo].
- Il predetto corrispettivo sarà versato in un'unica soluzione entro [Numero] giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, a seguito del ricevimento di idonea fattura elettronica emessa dallo Sponsee, mediante bonifico bancario sul conto corrente tesoreria del Comune di Novate Milanese – IBAN: [Inserire IBAN].

Opzione 2: Sponsorizzazione Tecnica:

- Lo Sponsor si impegna a fornire allo Sponsee beni e/o servizi per un valore economico complessivo equivalente a € [Importo] oltre IVA al 22%, come dettagliato nell'Allegato [Lettera/Numero] al presente contratto.
- Le Parti convengono di applicare il regime della "doppia fatturazione" con compensazione contabile: lo Sponsor emetterà fattura allo Sponsee per i beni/servizi ceduti, e lo Sponsee emetterà fattura di pari importo allo Sponsor per la prestazione pubblicitaria resa. Le due scadenze si intenderanno estinte per compensazione ai sensi dell'art. 1241 c.c.
- La consegna dei beni o la prestazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi concordati con gli uffici comunali, in stretta correlazione con le necessità logistiche delle singole manifestazioni.

Disposizioni Comuni su stand e sicurezza:

- Nell'eventualità in cui lo Sponsor partecipi alle manifestazioni con un proprio stand e personale proprio, resta a suo esclusivo ed intero carico l'obbligo di dotarsi di idonee coperture assicurative per infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi.

- Lo Sponsor garantisce che le strutture e gli allestimenti utilizzati saranno conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza. Lo Sponsee è sollevato da qualsiasi responsabilità civile, penale o amministrativa per danni a persone o cose derivanti dall'allestimento, dalla gestione e dallo smantellamento dello stand dello Sponsor.

Art. 5 - ASSENZA DI ESCLUSIVA

1. Il presente contratto non conferisce allo Sponsor alcun diritto di esclusiva merceologica o di settore.
2. Lo Sponsee si riserva l'insindacabile facoltà di stipulare ulteriori contratti di sponsorizzazione con altri soggetti privati o associativi per il medesimo periodo e nell'ambito delle stesse manifestazioni descritte in premessa. Tale facoltà è estesa anche a soggetti che esercitino attività identiche, simili, analoghe o comunque concorrenti con quelle dello Sponsor, o che promuovano beni e servizi appartenenti al medesimo genere merceologico.

Art. 6 - RECESSO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. Lo Sponsee si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualunque momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per una rinnovata valutazione delle esigenze istituzionali, mediante formale comunicazione da trasmettersi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.
2. L'esercizio del diritto di recesso da parte dello Sponsee non comporta l'applicazione di alcuna penale, indennizzo o sanzione a carico dell'Amministrazione Comunale, fatto salvo il solo conguaglio economico proporzionale alle prestazioni promozionali effettivamente già rese o ai beni/servizi già consegnati alla data di efficacia del recesso.
3. Lo Sponsor può recedere dal contratto unicamente per gravi e comprovati motivi oggettivi, da comunicarsi con le medesime modalità e termini di preavviso di cui al comma 1.

Art. 7 – RISOLUZIONE DI DIRITTO EX ART. 1456 C.C.

1. Il presente contratto si risolve di diritto e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile (Clausola Risolutiva Espressa), non appena lo Sponsee dichiari di volersi avvalere della risoluzione mediante apposita comunicazione inviata a mezzo PEC, al verificarsi di anche uno solo dei seguenti inadempimenti e fatti specifici:
 - **Inadempimento finanziario/tecnico:** mancato, parziale o ritardato adempimento degli obblighi di pagamento o di fornitura tecnica in capo allo Sponsor di cui all'Art. 5;
 - **Perdita dei requisiti morali:** sopravvenuta perdita dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
 - **Pregiudizio d'immagine:** verificarsi di condotte, fatti o eventi negativi imputabili allo Sponsor, o procedimenti giudiziari a suo carico, che possano nuocere al decoro, al prestigio o all'immagine pubblica dello Sponsee;

- **Abuso della proprietà intellettuale:** utilizzo non autorizzato di loghi, marchi, segni distintivi o altri elementi di proprietà intellettuale del Comune di Novate Milanese per finalità estranee all'esecuzione del presente contratto;
 - **Violazione della riservatezza:** divulgazione a terzi di informazioni, dati o documenti qualificati come riservati dall'Amministrazione Comunale;
 - **Cessione del contratto:** cessione totale o parziale del presente contratto o dei diritti/obblighi da esso derivanti a soggetti terzi, operata da una delle Parti senza il preventivo e formale consenso scritto dell'altra Parte.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida ad adempiere da trasmettersi via PEC, con cui si assegna alla Parte inadempiente un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per sanare la violazione.
 3. All'atto della risoluzione del contratto, per qualsiasi causa essa avvenga, lo Sponsor è tenuto all'immediata cessazione dell'uso dei segni distintivi dell'Ente e alla contestuale restituzione di tutta la documentazione riservata in suo possesso.
 4. Gli effetti della risoluzione non si estendono alle prestazioni già legittimamente eseguite. Le somme già corrisposte allo Sponsee o maturate fino alla data di efficacia della risoluzione resteranno definitivamente incamerate dall'Amministrazione Comunale, fatto salvo in ogni caso il diritto dello Sponsee al risarcimento del maggior danno subito.

Art. 8 - FORZA MAGGIORE E ANNULLAMENTO DELLE MANIFESTAZIONI

1. Le Parti non saranno ritenute responsabili per il mancato o ritardato adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto qualora ciò sia determinato da cause di forza maggiore o caso fortuito. Tali cause includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: eventi atmosferici di eccezionale intensità, calamità naturali, disposizioni o ordini restrittivi dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o di altre Pubbliche Autorità competenti, scioperi generali, atti di terrorismo o altre cause oggettive e imprevedibili del tutto indipendenti dalla volontà dello Sponsee.
2. Qualora, per il verificarsi delle cause di cui al comma 1 o per preminenti motivi di pubblico interesse o sicurezza pubblica, una o più manifestazioni calendarizzate per l'anno 2026 dovessero essere rinviate, sospese, parzialmente modificate o definitivamente annullate, lo Sponsee non sarà in alcun modo responsabile dei danni, delle perdite o dei mancati guadagni patiti dallo Sponsor.
3. In caso di annullamento definitivo delle manifestazioni per causa di forza maggiore, lo Sponsee non sarà tenuto a corrispondere alcun risarcimento o indennizzo allo Sponsor. Le Parti provvederanno unicamente a regolare i propri rapporti economici operando un conguaglio proporzionale al valore dei servizi pubblicitari e di visibilità effettivamente già resi dall'Ente fino al momento della sospensione o dell'annullamento.

Art. 9 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Lo Sponsor si impegna formale e irrevocabilmente a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare, comunicare a terzi o utilizzare per scopi estranei all'esecuzione del presente accordo,

dati, documenti, notizie, progetti o informazioni di carattere tecnico, amministrativo o commerciale riguardanti lo Sponsee e l'Amministrazione Comunale di cui sia venuto a conoscenza in occasione o a causa della stipulazione ed esecuzione del presente contratto (di seguito complessivamente denominate **"Informazioni Riservate"**).

2. L'obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni che siano di pubblico dominio al momento della loro comunicazione, o che lo diventino successivamente per cause non imputabili a violazioni del presente contratto da parte dello Sponsor, ovvero nei casi in cui la divulgazione sia richiesta per legge o per ordine di un'Autorità giudiziaria o amministrativa competente.
3. Lo Sponsor si impegna formale e irrevocabilmente a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare, comunicare a terzi o utilizzare per scopi estranei all'esecuzione del presente accordo, dati, documenti, notizie, progetti o informazioni di carattere tecnico, amministrativo o commerciale riguardanti lo Sponsee e l'Amministrazione Comunale di cui sia venuto a conoscenza in occasione o a causa della stipulazione ed esecuzione del presente contratto (di seguito complessivamente denominate **"Informazioni Riservate"**).
4. L'obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni che siano di pubblico dominio al momento della loro comunicazione, o che lo diventino successivamente per cause non imputabili a violazioni del presente contratto da parte dello Sponsor, ovvero nei casi in cui la divulgazione sia richiesta per legge o per ordine di un'Autorità giudiziaria o amministrativa competente.

Art. 10 - AUTONOMIA DELLE PARTI E REGIME DELLE RESPONSABILITÀ

1. Lo Sponsor ed lo Sponsee agiscono in piena e totale autonomia giuridica, organizzativa ed economica. La sottoscrizione del presente contratto è finalizzata esclusivamente alla sponsorizzazione delle iniziative descritte in premessa e non costituisce, né può essere interpretata come costitutiva di, rapporti di società, associazione, joint venture, agenzia, mandato, rappresentanza o procacciamento d'affari tra le Parti. Ciascuna Parte risponde unicamente delle proprie obbligazioni e dei debiti contratti verso terzi nell'esercizio delle proprie attività.
2. Le Parti convengono che lo Sponsor rimane del tutto estraneo alle scelte programmatiche, gestionali, logistiche e organizzative delle manifestazioni, le quali rientrano nella sfera di esclusiva competenza e responsabilità dello Sponsee. Pertanto, lo Sponsor non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per infortuni, sinistri, danni a persone o cose che dovessero verificarsi a terzi in occasione o durante lo svolgimento delle manifestazioni in oggetto.
3. Ciascuna Parte provvede autonomamente alla gestione del proprio personale, all'assolvimento dei relativi oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, nonché all'adempimento di tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con totale manleva e indennizzo a favore dell'altra Parte per qualsiasi contestazione o sanzione derivante da proprie inadempienze.
4. Le Parti si impegnano reciprocamente, per tutta la durata del presente accordo e anche successivamente alla sua cessazione, a non porre in essere atti, comportamenti o dichiarazioni che possano risultare lesivi del decoro, del prestigio, del nome o dell'immagine pubblica dell'altra Parte.

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e adeguato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali raccolti e scambiati in occasione della stipulazione ed esecuzione del presente contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione amministrativa, contabile e legale del rapporto contrattuale medesimo.
2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati, mediante l'adozione di misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate a garantire la protezione dei dati da trattamenti non autorizzati o illeciti.
3. I dati personali non saranno oggetto di diffusione a terzi estranei, ad eccezione dei casi in cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero sia richiesta da Autorità pubbliche competenti o da soggetti terzi specificamente incaricati o nominati Responsabili del trattamento per lo svolgimento di attività connesse all'esecuzione del presente contratto (es. istituti bancari, consulenti legali e fiscali).
4. Ciascuna Parte potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR (tra cui l'accesso, la rettifica, la cancellazione e la limitazione del trattamento) rivolgendosi al rispettivo Titolare del trattamento dei dati.

Art. 12 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Le Parti si impegnano a cooperare in buona fede e secondo correttezza al fine di comporre in via amichevole e bonaria qualsiasi controversia, lite o contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, validità, esecuzione, risoluzione o cessazione del presente contratto.
2. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo amichevole entro 30 (trenta) giorni dall'insorgere della controversia, la risoluzione della stessa sarà devoluta alla competenza giurisdizionale esclusiva ed inderogabile del Foro di Milano, con espressa rinuncia a qualsiasi altro Foro alternativo o concorrente.

Art. 13 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

1. Qualsiasi comunicazione formale, notifica o richiesta prevista dal presente contratto o da esso derivante dovrà essere redatta per iscritto e trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) ovvero mediante altro mezzo idoneo a garantire la certezza della ricezione e la prova della consegna (es. raccomandata A/R), ai seguenti recapiti istituzionali delle Parti:

- **Per lo Sponsee (Comune di Novate Milanese):**

- E-mail ordinaria: _____

- P.E.C.: _____

- **Per lo Sponsor:**

- E-mail ordinaria: _____

- P.E.C.: _____
- 2. Ciascuna Parte avrà l'onere di comunicare tempestivamente all'altra, con le medesime modalità sopra descritte, ogni eventuale variazione dei propri recapiti. In difetto di tale comunicazione, le notifiche effettuate ai vecchi indirizzi si intenderanno validamente eseguite a tutti gli effetti di legge.

Art. 14 - LEGGE APPLICABILE E RINVIO

1. Il presente contratto è disciplinato, interpretato e regolato in ogni suo effetto dalla legge italiana.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato e previsto nel presente atto, le Parti fanno esplicito rinvio alle disposizioni del Codice Civile, alle norme del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici) per quanto applicabili alla materia delle sponsorizzazioni, nonché al vigente "Regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni" del Comune di Novate Milanese.

Art. 15 - REGIME FISCALE E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente contratto, redatto sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 1(b) della Tariffa, Parte Seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell'Imposta di Registro), in quanto avente ad oggetto prestazioni di servizi soggette ad Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).
2. Nell'eventualità in cui si proceda alla registrazione dell'atto (in caso d'uso o per deposito), le relative spese, le imposte e le tasse di registro saranno ripartite in misura uguale (al 50% ciascuno) tra lo Sponsee e lo Sponsor.
3. L'imposta di bollo, ove dovuta per legge fin dall'origine sulla presente scrittura privata, resta a carico esclusivo dello Sponsor.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.

Luogo e data: Novate Milanese, lì [Inserire Data]

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLO SPONSOR

[Nome e Cognome dello Sponsor/Rappresentante]

(Documento firmato digitalmente)

PER LO SPONSEE (COMUNE DI NOVATE MILANESE)

Il Dirigente/Responsabile del Servizio

[Nome e Cognome del Dirigente]

(Documento firmato digitalmente)

(La presente sottoscrizione viene apposta in modalità digitale ai sensi dell'art. 21 e successivi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e successive modifiche ed integrazioni).